



COMUNE DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

Rep. n. / Racc.

del

**CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO STRAORDINARIO DI
RIMOZIONE PIANTE E RIPRISTINO AIUOLE E PERCORSI PEDONALI DEL CIMITERO
COMUNALE**

(ART. 36 C. 2 LETT. A) DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50)

C.I.G.

REPUBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno _____ del mese di _____ in Castellanza, presso la sede municipale.

TRA

il **COMUNE DI CASTELLANZA**, di seguito per brevità chiamato "Comune", con sede a Castellanza (VA), Viale Rimembranze n. 4, codice fiscale 00252280128, rappresentato dall'arch. Silvano FERRARO, nato a Busto Arsizio (VA) il 23/10/1960, nella sua qualità di responsabile del settore opere pubbliche, domiciliato per la carica nella casa comunale, il quale interviene al presente atto, non in nome proprio, ma in forza di decreto sindacale n. _____ del _____, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 107, punto 3, lett. c), del D. lgs. n. 267 del 18/8/2000, s.m.i.;

E

la ditta _____, di seguito per brevità chiamata "DITTA", con sede a _____, Via _____, codice fiscale e P. IVA _____, rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, domiciliato/a presso la sede sociale, il/la quale interviene al presente atto, non in nome proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante -

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE OPERE PUBBLICHE
arch. SILVANO FERRARO

per LA SOCIETA' APPALTRICE

_____ - della ditta;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Il **COMUNE DI CASTELLANZA**, rappresentato dall'arch. Silvano FERRARO, affida, ai termini dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta

_____, che accetta, i seguenti lavori: intervento straordinario di rimozione piante e ripristino aiuole e percorsi pedonali del cimitero comunale, così descritto:

- rimozione di n. 11 cupressus arizonica di altezza fino a 15 mt, ubicati in adiacenza a tombe di famiglia (3 dei quali interclusi tra le tombe) ovvero con portamento non eretto e che interferiscono con cordonature di separazione tra aiuole, vialetti pavimentati e tombe di famiglia;
- rimozione di n. 18 quercus rubra di altezza fino a 25 mt, lungo il viale principale interno al cimitero comunale che interferiscono con cordonature di separazione tra aiuole e vialetti pavimentati;
- fresatura di n. 26 ceppi (esclusi 3 cupressus interclusi tra le tombe di famiglia) almeno sino a quota posa del piano di posa cordolo di contenimento aiuola, rimozione e smaltimento risulta della fresatura, rimessa in allineamento e in quota dei cordoli spostati dai ceppi e riporto terra di coltivo, proveniente da strato colturale attivo priva di radici, erbe ciottoli ed altri materiali estranei, ovvero terriccio compostato certificato
- ripristino pavimentazione vialetti sollevata dall'apparato radicale, ove occorrente, nel raggio di 1,50 mt dalla pianta rimossa, comprendente il taglio e asporto della radice sottostante e il riposizionamento degli autobloccanti al fine di eliminare pericoli di inciampo, prevedendo che negli anni successivi si verifichino assestamenti per effetto della progressiva marcescenza dell'apparato radicale

Le parti danno atto che ai fini dell'esecuzione dei lavori si fa espresso e integrale riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE OPERE PUBBLICHE
arch. Silvano FERRARO

per LA SOCIETA' APPALTRICE

di ritardo nell'ultimazione dei lavori è da applicarsi l'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) e la risoluzione si verifica di diritto ove il Responsabile del Procedimento dichiarasse che intende valersi della clausola risolutiva. Sono fatti salvi i diritti e le facoltà riservate alla stazione appaltante derivanti dall'inadempimento del contraente. L'importo delle penali, qualora dovesse superare il 10% dell'importo del contratto, comporterà la risoluzione automatica del contratto, salvo il caso in cui la Direzione Lavori disponga in merito a sospensioni degli stessi per esigenze impreviste.

Art. 7 - Il subappalto non è ammesso ai fini dell'esecuzione del presente contratto.

Art. 8 - In presenza di controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, si procederà adendo il giudice competente in materia.

Art. 9 - Tutte le eventuali spese del presente contratto (tasse di bollo, registrazione) da sottoporre a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 - II comma D.P.R. n. 131/1986, sono a totale carico dell'appaltatore.

Art. 10 - I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto sono immediatamente operativi per la Società appaltatrice.

Per il Comune l'impegno si perfezionerà con il successivo atto di determinazione.

Art. 11 - Si informa che il trattamento dei dati personali relativi al presente contratto è effettuato unicamente per le finalità connesse all'espletamento del presente procedimento e secondo le modalità a ciò strettamente connesse. La comunicazione dei dati a soggetti pubblici o privati e la loro diffusione è ammessa quando sia prevista da norme di Legge o di Regolamento o quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali nei limiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Il presente contratto viene letto e sottoscritto in segno di accettazione.

per IL COMUNE DI CASTELLANZA

per LA SOCIETA' APPALTRICE

“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per la parte ancora vigente, e nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, nonché nelle relative disposizioni attuative ad essi riferite.”

Si da atto che l'impresa eseguirà i lavori direttamente con proprio personale e mezzi.

Art. 2 - L'importo contrattuale viene determinato a corpo in € _____
(_____) + IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza e del costo del personale, non soggetti a ribasso e valutati dalla Società in sede di offerta.

Art. 3 - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L'appaltatore inoltre si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti nazionali di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi. L'appaltatore si obbliga altresì all'adempimento degli obblighi assicurativi, alla denuncia del cantiere ed è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte del consorzio, di eventuali futuri subappaltatori e nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Art. 4 - Il pagamento del corrispettivo “a corpo” di € _____ verrà effettuato in unica soluzione al termine dei lavori, nei termini previsti dagli artt. 30 e 31 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con delibera C.C. n. 25 del 20/06/2002, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. Alla documentazione suddetta verrà allegato certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dalla Direzione Lavori.

Art. 5 - Durata dei lavori: il termine di esecuzione e completamento degli interventi è fissato al 29/02/2017.

Art. 6 - Penali: le penali sono stabilite con il presente atto nella misura dello 0,5% (zerovirgolinqueper cento) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. Con il presente accordo contrattuale le parti convengono che in caso di accertato inadempimento o

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE OPERE PUBBLICHE
arch. SILVANO FERRARO

per LA SOCIETA' APPALTRICE